

ROSETTI MARINO SPA

REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 9 Ottobre 2009

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea
Art. 3	Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione
Art. 4	Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori
Art. 5	Ordine del giorno
Art. 6	Interventi
Art. 7	Sospensione dei lavori
Art. 8	Poteri del Presidente
Art. 9	Operazioni preliminari
Art. 10	Votazione
Art. 11	Chiusura dei lavori
Art. 12	Disposizioni finali

CAPO I**DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Rosetti Marino S.p.A. ed ogni sua variazione è di competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

CAPO II**COSTITUZIONE****Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea.**

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti, coloro che ne abbiano diritto e gli altri titolari di diritto di voto.
2. Possono inoltre partecipare all'assemblea dirigenti o dipendenti della società o delle società del gruppo od ogni altro soggetto la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea (di seguito denominato solo Presidente), in relazione agli argomenti da trattare.
3. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel comma 2 del presente articolo.
4. Al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea, gli azionisti sono tenuti a segnalare al Presidente, od al personale da questi incaricato, la loro eventuale uscita dalla sala della riunione, prima della conclusione dei lavori.

Art. 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione.

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea si effettua nel luogo di svolgimento della riunione nei termini statutari, eventualmente riportati nell'avviso di convocazione.
2. Per accedere all'Assemblea, coloro che hanno diritto ad intervenire devono esibire al personale all'uopo incaricato dalla Società o dal Presidente un documento di identificazione personale, oltre a quanto previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 4 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale
3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati

5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale rappresentata. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5 - Ordine del giorno.

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6 - Interventi

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto ed i rappresentanti comuni delle diverse categorie di azionisti ed obbligazionisti, se esistenti, possono chiedere la parola su ogni argomento posto in discussione una sola volta. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche, quando gli appaia necessario per garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento, il Presidente invita l'oratore a concludere.
6. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8 - Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà od oltre il tempo massimo consentito.
2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure ostacolino il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove il terzo richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

**CAPO IV
VOTAZIONE****Art. 9 - Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli eventuali esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Votazione

1. Il Presidente stabilisce, nei limiti delle norme in vigore, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

**CAPO V
CHIUSURA****Art. 11 - Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 12**

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.